

**3) PROGETTO DI FUSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO
2501-TER DEL CODICE CIVILE**

**ALLEGATO A
STATUTO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE**

**ALLEGATO B
ESTRATTO DEGLI ARTT. 3, 23, 28, 31 E 36 DELLO STATUTO
DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE**

**ALLEGATO C
REGOLAMENTO COMITATO NOMINE**

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.p.A. IN BANCHE POPOLARI UNITE S.c.p.A.

I Consigli di Amministrazione di Banche Popolari Unite S.c.p.A. (di seguito, anche, "**BPU**" o la "**Società Incorporante**") e di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (di seguito, anche, "**Banca Lombarda**" o la "**Società Incorporanda**") hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda in BPU (di seguito, la "**Fusione**") ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (il "**Progetto**").

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

BANCHE POPOLARI UNITE S.c.p.A.

- Sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8
- Capitale sociale pari a Euro 861.206.710, suddiviso in n. 344.482.684 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03053920165
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5559
- Società capogruppo del "Gruppo Banche Popolari Unite", iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5026.0
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Le azioni di BPU, rappresentative dell'intero capitale sociale della stessa, sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Società Incorporanda

BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.p.A.

- Sede sociale in Brescia, Via Cefalonia n. 74
- Capitale sociale interamente versato pari a Euro 355.015.926, suddiviso in n. 355.015.926 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00285280178
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5392

- Società capogruppo del "Gruppo Banca Lombarda e Piemontese", iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Le azioni di Banca Lombarda, rappresentative dell'intero capitale sociale della stessa, sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In dipendenza della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 736.658.047 mediante emissione di massime n. 294.663.219 azioni ordinarie da nominali Euro 2,50 ciascuna, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi punti 3 e 4.

Si fa inoltre presente che all'assemblea straordinaria di BPU convocata per l'approvazione della Fusione, sarà proposta l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, riportato nell'Allegato A, che prevederà, tra l'altro, l'adozione di "Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni" (in forma abbreviata anche solo "UBI Banca") quale nuova denominazione della Società Incorporante nonché di un sistema di amministrazione e controllo di tipo dualistico, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, che prevede l'istituzione di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione.

Con riferimento all'adozione del nuovo testo di Statuto sociale si fa ulteriormente presente che alcune delle nuove clausole implicano, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto sociale della Società Incorporante, una modifica statutaria da assumere con il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i soci aventi diritto di voto.

Pertanto, ove la delibera di approvazione del presente Progetto e del relativo Statuto sociale allegato sotto A fossero approvate con una maggioranza inferiore rispetto a quella da ultimo richiamata, la delibera dovrà intendersi come avente ad oggetto l'approvazione del presente Progetto e dello Statuto sociale allegato sotto A, ma con sostituzione degli art. 3, 23, 28, 31 e 36 con i corrispondenti articoli riportati nell'Allegato B al presente Progetto.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, gli azionisti della Società Incorporanda diverranno soci della Società Incorporante, che manterrà la propria forma giuridica di banca popolare cooperativa, e diverranno, pertanto, soggetti alla normativa sulle società cooperative bancarie e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

In particolare, tale disposizione prevede che (i) ciascun socio ha un solo voto indipendentemente dal numero di azioni possedute e che (ii) nessun socio, fatta eccezione per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, può possedere una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50%. In

base a tale norma, il socio ha l'obbligo di alienare le azioni in eccesso entro un anno dalla contestazione di tale superamento da parte della Società; in difetto, i diritti patrimoniali di pertinenza delle azioni in eccesso restano acquisiti dalla banca sino alla loro alienazione.

Gli azionisti della Società Incorporanda saranno automaticamente iscritti, all'atto e per effetto della Fusione, nel libro soci della Società Incorporante, in virtù della norma transitoria numero I prevista dallo Statuto sociale accluso *sub* Allegato A.

L'assemblea di BPU in sede ordinaria, immediatamente dopo l'approvazione del Progetto, nominerà, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla norma transitoria numero V dello Statuto sociale di nuova adozione, 23 (ventitre) membri del Consiglio di Sorveglianza. Tanto la delibera di adozione del nuovo testo di Statuto sociale, quanto la nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza avranno efficacia dalla data di decorrenza giuridica della Fusione, fatta salva l'immediata efficacia delle norme transitorie numero IV e V del nuovo Statuto sociale.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio è il seguente:

- n. 0,83 (zerovirgolaottantatre) azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante da nominali Euro 2,50 cadauna per ogni n. 1 (una) azione ordinaria Banca Lombarda.

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono le relazioni trimestrali consolidate al 30 settembre 2006 di BPU e di Banca Lombarda sottoposte a revisione contabile limitata.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ATTRIBUITE IN CAMBIO AGLI AZIONISTI DI BANCA LOMBARDA

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, la Società Incorporante procederà:

- all'emissione di massime n. 294.663.219 azioni ordinarie da nominali Euro 2,50 da attribuire agli azionisti della Società Incorporanda nel rapporto di cambio sopra indicato;
- all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie Banca Lombarda eventualmente detenute dalla Società Incorporante.

In merito, si precisa che la Società Incorporanda non detiene azioni proprie.

Nell'atto di Fusione verrà dato conto della rinuncia da parte di uno o più soci della Società Incorporanda al concambio della frazione di azione necessaria per assicurare la quadratura complessiva dell'operazione.

Si provvederà in ogni caso a mettere a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni.

Le azioni della Società Incorporante di nuova emissione a servizio del concambio - che saranno quotate al pari delle azioni BPU attualmente in circolazione - saranno messe a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione. Tale data sarà resa nota nell'apposito avviso concernente la Fusione pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della Fusione, presso gli sportelli di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e delle altre società del relativo Gruppo, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

5. DIRITTO DI RECESSO

L'attuazione della Fusione darà diritto agli azionisti della Società Incorporanda, che non abbiano concorso all'approvazione del Progetto in sede assembleare, di recedere per tutte o parte delle loro azioni. In tale ipotesi, sarà corrisposto agli azionisti che avessero esercitato tale diritto di recesso un corrispettivo determinato con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di Banca Lombarda chiamata a deliberare sulla Fusione.

L'efficacia del recesso sarà subordinata all'efficacia della Fusione.

Peraltro, l'efficacia della Fusione e così la stipula dell'atto di Fusione sono a loro volta subordinate alla condizione che il diritto di recesso da parte degli azionisti di Banca Lombarda non sia esercitato dagli stessi per una percentuale del capitale sociale superiore al 10% (dieci per cento). Tale condizione potrà tuttavia essere rinunciata di comune accordo fra la Società Incorporante e la Società Incorporanda entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui i dati definitivi dell'eventuale esercizio del diritto di recesso saranno stati comunicati da Banca Lombarda alla Società Incorporante.

6. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ASSEGNATE IN CAMBIO

Le azioni ordinarie della Società Incorporante che saranno emesse in cambio delle azioni Banca Lombarda annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione. A tale riguardo, è previsto che, successivamente alla data di efficacia della Fusione, i competenti organi della Società Incorporante deliberino, indistintamente a favore di tutti i soci della stessa Società Incorporante, la distribuzione di un dividendo relativo all'esercizio 2006 da attribuire a ciascuna azione della Società Incorporante *post* Fusione, che verrà proposto nella misura di Euro 0,80 per azione.

7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo e comunque in data non anteriore al 1° aprile 2007.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter*, comma 1, n. 6, del codice civile, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione ai sensi del precedente capoverso. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare.

Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun particolare vantaggio è proposto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

10. INFORMATIVA

Ai fini informativi si acclude *sub Allegato C* la bozza del regolamento del comitato nomine che sarà adottato con efficacia dalla data di decorrenza

giuridica della fusione ai sensi della norma transitoria numero III del nuovo Statuto sociale.

Sarà inoltre tempestivamente depositato e diffuso, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* del codice civile, il Documento Informativo previsto dall'art. 70, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

o o o

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello Statuto sociale della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Bergamo, 19 Gennaio 2007

Brescia, 19 Gennaio 2007

Banche Popolari Unite S.c.p.A.

Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.

Il Presidente

Il Presidente

ALLEGATO A

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

E' corrente la società "Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni", in forma abbreviata anche solo "UBI Banca" (la "Società"), che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pariteticità tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" (in forma abbreviata anche "BPU Banca") e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni" (in forma abbreviata anche "Banca Lombarda").

ARTICOLO 2

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4

La Società, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non Soci.

A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le

altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.

La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 2,50 (duevirgolacinquanta) ciascuna.

L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel

rispetto della normativa *pro tempore* vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420-*ter* e 2443 cod.civ..

- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari vigenti in materia.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

Fino a quando le azioni della Società saranno quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal precedente comma secondo, lettera a).

ARTICOLO 6

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo Articolo 7.

Le persone giuridiche e gli altri enti collettivi possono divenire Soci della Società, purché designino per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessun cambiamento di quest'ultima è opponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I minori possono essere ammessi a Socio a richiesta del loro rappresentante legale il quale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.

Le persone come sopra designate, i rappresentanti legali di persone fisiche, così come i rappresentanti comuni di cui al secondo comma dell'Articolo 15 del presente Statuto, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili alle cariche sociali.

ARTICOLO 7

Non possono essere ammessi quali Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ARTICOLO 8

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Gestione il certificato di

partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso domanda scritta contenente, oltre all'indicazione delle azioni possedute, le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni.

È facoltà del Consiglio di Gestione determinare l'entità delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta, da porre a carico del nuovo Socio ammesso.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante Socio deve dichiarare di sottoporsi agli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

ARTICOLO 9

Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è adottata dal Consiglio di Gestione, anche alla luce dei criteri generali indicati dal Consiglio di Sorveglianza, avuto esclusivo riguardo agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, e al rispetto dello spirito della forma cooperativa ed è comunicata all'interessato. Al fine della valutazione di tali requisiti si terrà conto, tra l'altro, di eventuali pregressi rapporti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione con società del Gruppo.

ARTICOLO 10

Il rifiuto di ammissione a Socio, congruamente e coerentemente motivato in relazione ai criteri di cui all'Articolo 9, deve essere comunicato per iscritto al domicilio del richiedente entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la domanda sia pervenuta alla Società.

ARTICOLO 11

Il rifiuto di ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Proviviri, costituito a norma di Statuto e integrato con un

rappresentante dell'aspirante Socio, ai sensi dell'art. 30, quinto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

ARTICOLO 12

La qualità di Socio si acquista, a seguito della delibera di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci.

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5, quarto comma, nel caso di ammissione di nuovo Socio a seguito di emissione di azioni deliberata dal Consiglio di Gestione in via ordinaria ai sensi dell'Articolo 5, secondo comma, lettera b), il Socio deve provvedere al previo versamento dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, cod. civ., della tassa di ammissione, nonché degli interessi di conguaglio.

Per tutti gli effetti dello Statuto e della legge, ogni Socio, assumendo tale qualità, elegge domicilio presso la sede della Società, salva la facoltà di comunicare per iscritto un proprio diverso domicilio.

ARTICOLO 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Gestione può deliberare l'esclusione del Socio in caso di:

- a) interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- c) provata attività dannosa per l'interesse e per il prestigio della Società;
- d) inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Socio escluso, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi del terzo comma dell'art. 2533 cod. civ., può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessanta)

giorni dalla notifica. Il Collegio dei Probiviri decide sul riesame della deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso ed il Consiglio di Gestione decide in modo definitivo con decisione motivata.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro Soci.

ARTICOLO 14

Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15

L'azione è indivisibile.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Fino a quando il cessionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.

Il Consiglio di Gestione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo il disposto dell'art. 2529 cod. civ., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, destinati a tali fini dall'Assemblea dei Soci. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure estinte.

In ogni caso di rimborso, il Socio o i suoi aventi causa sono tenuti a consegnare la certificazione attestante il possesso dei relativi titoli.

L'importo del rimborso è infruttifero.

ARTICOLO 16

Le azioni si intendono in ogni caso, per patto sociale, assoggettate a vincolo di pegno con privilegio a favore della Società, in garanzia di tutte le obbligazioni dirette ed indirette del Socio verso la Società.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Gestione, senza pregiudizio di ogni altra e diversa procedura, può disporre, in tutto o in parte, la vendita delle azioni del Socio inadempiente senza la sua costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, a mezzo di notaio o di intermediario abilitato, devolvendo l'importo ricavato a decurtazione o ad estinzione del debito. L'eventuale eccedenza è depositata in conto corrente infruttifero a disposizione del Socio.

ARTICOLO 17

La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.

ARTICOLO 18

Nessun Socio può possedere un numero di azioni superiore a quello massimo consentito dalla legge.

Ove il limite di cui sopra sia superato, la Società non procede, per l'eccedenza, all'iscrizione a libro Soci.

ARTICOLO 19

In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all'adempimento delle formalità di legge e, per gli eredi che non siano già Soci, all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal terzo comma dell'Articolo 15 del presente Statuto. Il caso di comproprietà è regolato dal secondo comma del citato Articolo 15.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) alla Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Gestione;
- c) al Consiglio di Sorveglianza;
- d) al Consigliere Delegato;
- e) alla Direzione Generale;
- f) al Collegio dei Probiviri.

TITOLO V
ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 21

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 22

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso ai sensi dell'Articolo 44 e ne elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario con le modalità di cui all'Articolo 45;
- b) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;

- c) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-*terdecies* cod. civ.;
- d) nomina e revoca la società di revisione incaricata del controllo contabile;
- e) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- f) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le

sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 23

L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.

ARTICOLO 24

Le Assemblee vengono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.

L'Assemblea in seconda convocazione può essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima, per un giorno successivo, ma non oltre il trentesimo giorno da quello fissato per la prima convocazione.

ARTICOLO 25

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 cod. civ. e delle eventuali disposizioni di legge e regolamentari speciali.

Il Socio non può ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci.

ARTICOLO 26

Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod. civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) Soci.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.

ARTICOLO 27

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, mentre quella straordinaria, fermo quanto disposto al successivo Articolo 28, è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza e delega, di almeno 1/400 (un quattrocentesimo) dei Soci aventi diritto di voto.

Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso.

Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

ARTICOLO 28

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.

In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 2484 cod. civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi quarto, quinto e sesto dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia o in relazione a modifiche regolamentari o di norme di legge l'Assemblea, sia

ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.

ARTICOLO 29

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e quattro scrutatori.

Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI GESTIONE

ARTICOLO 30

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11

(undici) membri, tra cui un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato, eletti fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Gestione sono esonerati dal prestare cauzione.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.

I membri del Consiglio di Gestione possono essere Amministratori, membri del Consiglio di Gestione o Direttori Generali di società concorrenti; è peraltro richiesta l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza qualora si tratti di società esterne al Gruppo ovvero comunque non partecipate dalla Società.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprono tale carica.

ARTICOLO 31

Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione – chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento – sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto

disposto dall'Articolo 46.

Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o al Direttore Generale ovvero anche ad altro dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.

ARTICOLO 32

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, sempre su proposta del Comitato Nomine. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

ARTICOLO 33

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.

ARTICOLO 34

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 (cinque) membri.

Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.

Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell'Articolo 36, la presenza di più della metà dei componenti in carica.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

ARTICOLO 35

Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'Articolo 46, primo comma, lettera a) del presente Statuto. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Gestione stesso nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza, e compensi - determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza - per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.

ARTICOLO 36

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il

voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri) per le delibere riguardanti:

- a) la proposta, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;
- b) la cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Centrobanca S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;
- c) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società elencate sub b) convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo;
- d) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra sub b) convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;
- e) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), tenuto conto delle proposte del Comitato Nomine, ove previste;

- f) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

ARTICOLO 37

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta del Consiglio di Sorveglianza, deliberata a sua volta, previa designazione del Comitato Nomine; qualora tale ultima designazione non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;
- c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;
- d) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;

- e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- f) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e dei componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;
- g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera e);
- h) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
- l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento;
- m) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
- n) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;
- o) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo

interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;

- p) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- q) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- r) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- s) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- t) le operazioni aventi significativo rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale ovvero la predisposizione delle operazioni da sottoporre comunque all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza;
- u) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

ARTICOLO 38

Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza ed in ogni caso con periodicità almeno trimestrale; essa può essere effettuata anche per iscritto.

ARTICOLO 39

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio

precisato al successivo Articolo 40;

- b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Vice Presidente e il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 38;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

Il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sarà consultato e coinvolto dal Consigliere Delegato in merito al processo di integrazione conseguente alla fusione di BPU Banca e Banca Lombarda;

In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 40

La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice

Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

ARTICOLO 41

E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

TITOLO VII

CONSIGLIERE DELEGATO

ARTICOLO 42

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Articolo 37, delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Articolo 39, ultimo comma.

Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi dell'attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da Consiglieri e dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari, nonché ai preposti alle dipendenze.

Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.

ARTICOLO 43

Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri:

- a) sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;
- b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo e di *business* determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo, consultando e coinvolgendo il Vice Presidente del Consiglio di Gestione;
- f) sottoporre al Consiglio di Gestione gli indirizzi di gestione, il piano strategico e industriale, il *budget* e curarne l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;
- i) promuovere il presidio integrato dei rischi.

Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza (ed a quest'ultimo anche nel contesto della comunicazione prevista dall'Articolo 38) sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì, mensilmente al Consiglio di Gestione e almeno ogni sessanta giorni al Consiglio di Sorveglianza, sui principali risultati contabili della Società, delle principali società controllate e

del Gruppo.

ARTICOLO 43 *BIS*

Il Consiglio di Gestione può incaricare uno dei propri componenti a sovrintendere la funzionalità del sistema di controllo interno con il compito – da svolgersi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale – di sovrintendere alla promozione e realizzazione del sistema di controllo interno adeguato alla Società ed al Gruppo che ad essa fa capo sotto il profilo della efficacia e dell'efficienza.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ARTICOLO 44

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ..

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.

In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Salvo diverse disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.

Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, stabilisce i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

ARTICOLO 45

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso di presentazione da parte dei Soci, la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente

autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate - a pena di ineleggibilità - le dichiarazioni, corredate da idonea documentazione, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Nel caso di presentazione di liste da parte dei Soci, e salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Sorveglianza uscente dovrà avvenire su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun Socio può votare una sola lista.

Sono prese in considerazione al fine delle nomine solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia del 10% dei voti validamente espressi in Assemblea.

Ove una sola lista di quelle presentate abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 (ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista.

Qualora venga proposta validamente un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Sorveglianza con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Il Consigliere di minoranza è nominato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari; le previsioni di cui al presente Articolo 45, commi quarto, decimo e undicesimo, trovano applicazione in quanto compatibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, l'Assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative

all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

ARTICOLO 46

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione; determina, sentito il Comitato per la Remunerazione, i compensi dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;
- b) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;
- d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione a ciò delegando il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- f) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- g) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- h) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- i) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili

rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;

l) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;

m) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

n) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulle autorizzazioni relative ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza delibera sulle autorizzazioni relative a:

(i) proposte di operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni;

(ii) proposte di modifiche statutarie;

(iii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al valore del 5% del patrimonio netto consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore economico e/o strategico;

(iv) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al valore del 5% del patrimonio netto consolidato;

(v) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica,

fermo restando che l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sulle operazioni indicate nell'elenco di cui sopra non sarà necessaria ove si tratti di operazioni specificamente contemplate nei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza;

- o) delibera in ordine agli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- p) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- q) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

ARTICOLO 47

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) partecipa, come pure il Vice Presidente Vicario, alle riunioni del Consiglio di Gestione con facoltà di incaricare un altro membro del Consiglio di Sorveglianza a sostituirlo;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le

strategie e gli indirizzi generali della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;

c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;

d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;

e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;

f) convoca e presiede il Comitato Nomine;

g) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;

h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Vice Presidente e/o il Consigliere Delegato;

i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

l) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato; progetta, sentito il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico;

m) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni;

nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate congiuntamente dai due Vice Presidenti, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.

ARTICOLO 48

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.

Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.

L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.

Tuttavia, il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno diciassette dei suoi membri per l'approvazione delle modifiche del Regolamento del Comitato Nomine.

La medesima maggioranza prevista dal precedente comma è richiesta per le proposte di modifica dello statuto sociale, e per le altre materie in relazione alle quali il presente Statuto prevede maggioranze rafforzate.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 34, ultimo comma, del presente Statuto.

Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

ARTICOLO 49

Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.

Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, quinto comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.

Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza composti da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.

Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario.

Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.

Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro:

- a) designa i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da trasmettere al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;
- b) designa i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;

Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione ed il Consigliere Delegato partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Nomine aventi all'ordine del giorno designazioni di competenza del Consiglio di Gestione in relazione alle cariche nelle società controllate.

TITOLO IX

DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 50

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e dal Condirettore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione, il quale ne determina le attribuzioni.

Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) membri, il Direttore Generale ed il Condirettore Generale sono nominati dal Consiglio di Gestione medesimo con il voto favorevole di almeno otto membri. Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da un numero inferiore di membri, le sopra citate cariche saranno nominate con il voto favorevole di tutti i membri salvo uno.

Il Consiglio di Gestione potrà anche nominare uno o più Vice Direttore/i Generale/i, con la maggioranza ordinaria.

Il Direttore Generale:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;
- c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;
- d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- e) assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

Il Condirettore Generale coadiuva e supporta il Direttore Generale nella sovrintendenza di tutte le funzioni attribuitegli.

TITOLO X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 51

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.

Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa *pro tempore* vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.

TITOLO XI

BILANCIO, UTILI E RISERVE

ARTICOLO 52

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.

Nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2428 cod. civ. i componenti del Consiglio di Gestione provvedono a fornire le informazioni richieste dall'art. 2528 e dall'art. 2545 cod. civ..

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, viene così ripartito, per la parte distribuibile:

a) 2,75% per previdenze e provvidenze a favore del personale da utilizzarsi prioritariamente per le occorrenze delle istituzioni aziendali di previdenza e di assistenza; l'eventuale rimanenza è da erogarsi a discrezione del Consiglio di Gestione;

b) 1,5% per iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, da erogarsi a cura del Consiglio di Gestione, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo;

c) il rimanente, quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.

Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Gestione può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

TITOLO XII

SCIoglimento e messa in liquidazione della società

ARTICOLO 53

Per l'ipotesi prevista al n. 6 dell'art. 2484 cod. civ., la deliberazione di scioglimento anticipato della Società deve essere presa in Assemblea straordinaria alla quale partecipi, anche in seconda convocazione, almeno un trentesimo dei Soci aventi diritto al voto, fermo il disposto del terzo comma dell'Articolo 28 del presente Statuto.

Detta Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.

NORME TRANSITORIE

I

In deroga alla disciplina concernente l'ammissione di nuovi Soci, contenuta negli Articoli 6 e seguenti dello Statuto, i Soci titolari di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. che in forza del rapporto di cambio della fusione di cui all'Articolo 1 del presente Statuto risultino titolari di almeno una azione della società incorporante, assumono, senza necessità di alcuna procedura, formalità, domanda, gradimento, lo stato di Soci con pienezza di diritti della Società per effetto automatico e dal momento di efficacia della fusione stessa.

I titolari di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. sono comunque legittimati, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 25 dello Statuto, ad intervenire alle assemblee della Società con effetto dalla data di efficacia della fusione medesima.

II

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'Articolo 29, tutte le Assemblee dei Soci sino a quella chiamata ad approvare la distribuzione degli utili relativi all'esercizio 2007 saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione. In

caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dal primo dei soggetti disponibili elencati nel primo comma dell'Articolo 29.

III

La Società quale risultante dalla fusione tra BPU Banca e Banca Lombarda adotta con efficacia dal giorno di efficacia della fusione il Regolamento del Comitato Nomine allegato al progetto di fusione.

IV

In deroga a quanto stabilito dall'Articolo 25, ultimo comma, dall'Articolo 30, primo comma e dall'Articolo 44, primo comma, i primi membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione potranno essere anche nominati tra soggetti che rivestono la qualifica di Socio ancorché iscritti nel libro Soci da meno di 90 (novanta) giorni.

V

Anche in deroga al presente Statuto, che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra BPU Banca e Banca Lombarda, i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 23 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della società incorporante BPU Banca applicando le disposizioni di voto di lista di seguito descritte.

I Soci saranno invitati a presentare liste nelle quali devono essere indicati i candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate - a pena di ineleggibilità - le dichiarazioni, corredate da idonea documentazione, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei

requisiti prescritti dalla legge e dalle norme del presente Statuto per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Ciascun candidato può esprimere l'accettazione alla propria candidatura in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun Socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 membri del Consiglio di Sorveglianza;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista.

Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 10% della totalità dei voti espressi in Assemblea. Ove una sola lista di quelle presentate abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

Qualora venga proposta validamente un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Sorveglianza con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno

nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

VI

L'Assemblea chiamata alla distribuzione dell'utile relativo all'esercizio 2006 potrà destinare, dedotta la porzione attribuita a riserva, l'1% degli utili conseguiti dalla società incorporante nell'esercizio 2006 alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica sino al 31 dicembre 2006.

ALLEGATO B

Articolo 3

La Società ha sede legale e direzione generale in Bergamo.

La Società ha altresì una sede operativa in Brescia.

La previsione dei precedenti commi può essere modificata solo con le maggioranze previste dal terzo comma dell'Articolo 28.

Articolo 23

L'Assemblea si riunisce presso la sede della Società o in altro luogo nella provincia di Bergamo.

Articolo 28

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.

In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il trasferimento della sede sociale, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 2484 cod. civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23, 31, 36, 42, 43 e 49 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, la modifica della disciplina del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma e 48, sesto comma, dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è inoltre richiesta la maggioranza di cui al comma che precede.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia o in relazione a modifiche regolamentari o di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.

Articolo 31

Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione - chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento - sono nominati dal Consiglio di Gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, quando non nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 46. Essi restano in carica per l'intera durata del loro mandato.

Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o al Direttore Generale ovvero anche ad altro dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.

Articolo 36

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri) per le delibere riguardanti:

- a) la proposta, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;
- b) la cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Centrobanca S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;
- c) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società elencate sub b) convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo;
- d) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra sub b) convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;
- e) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), tenuto conto delle proposte del Comitato Nomine, ove previste;
- f) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

A parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Gestione.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO COMITATO NOMINE

Articolo 1

Composizione del Comitato Nomine e modifiche al presente Regolamento

1.1. Il Comitato Nomine è composto da 6 (sei) membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza della Banca Capogruppo, nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato Nomine è presieduto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

1.2. Il Comitato Nomine dura in carica 3 (tre) esercizi sino alla riunione del Consiglio di Sorveglianza della Banca Capogruppo successiva all'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare la proposta di distribuzione degli utili relativi al terzo esercizio.

1.3. Nell'individuazione dei componenti del Comitato Nomine, il Consiglio di Sorveglianza provvederà a nominare 3 (tre) consiglieri di sorveglianza su designazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza di derivazione della *ex* Banche Popolari Unite S.c.p.A. (di seguito, "**BPU**") e 3 (tre) consiglieri di sorveglianza su designazione dei membri di derivazione della cessata Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (di seguito, "**Banca Lombarda**").

I membri del Comitato Nomine di derivazione *ex* BPU sono di seguito definiti come i "**Componenti BPU**" e quelli di derivazione *ex* Banca Lombarda sono definiti come i "**Componenti Banca Lombarda**".

A tale riguardo, i Componenti Banca Lombarda dovranno essere consiglieri di sorveglianza della Banca Capogruppo che siano membri dell'associazione di azionisti di Banca Lombarda costituenda tra partecipanti al Sindacato di Banca Lombarda che assumerà la denominazione di [●] e che riunirà almeno 100 *ex* azionisti di Banca

Lombarda titolari complessivamente di almeno il 10% del capitale sociale della Banca Capogruppo.

I tre componenti del Comitato Nomine di spettanza di Banca Lombarda saranno nominati su designazione dei consiglieri di sorveglianza di derivazione Banca Lombarda in tutti i casi in cui non potesse trovare applicazione la disposizione del paragrafo precedente.

Il Presidente e il Vice Presidente Vicario di Sorveglianza saranno considerati nel novero dei Componenti Banca Lombarda ovvero dei Componenti BPU, a seconda che tali cariche siano ricoperte da consiglieri di sorveglianza di derivazione Banca Lombarda ovvero di derivazione BPU.

Ai Componenti Banca Lombarda è riservata l'indicazione dei consiglieri di sorveglianza e di gestione della Banca Capogruppo e dei consiglieri e dei sindaci delle banche da essa controllate, come meglio *infra* definite, di competenza di Banca Lombarda, ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 4; ai Componenti BPU è riservata l'indicazione dei consiglieri di sorveglianza e di gestione della Banca Capogruppo e dei consiglieri e dei sindaci delle banche da essa controllate, come meglio *infra* definite, di competenza di BPU, parimenti ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 4.

1.4. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più dei componenti del Comitato Nomine, il Consiglio di Sorveglianza della Banca Capogruppo provvede senza indugio, nella sua prima riunione utile, alla reintegrazione del Comitato medesimo, sempre nel rigoroso rispetto dei criteri di cui al precedente Articolo 1.3.

1.5. Il presente Regolamento, che disciplina la composizione e le attività del Comitato Nomine, potrà essere modificato soltanto previa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza della Banca Capogruppo, con il voto favorevole di 17 (diciassette) consiglieri di sorveglianza su 23 (ventitre).

Articolo 2

Competenze

2.1. Il Comitato Nomine, nell'esercizio delle proprie funzioni di organo propositivo, individua, a seconda dei casi, per la nomina da parte dell'Assemblea, le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza in seno alla Banca Capogruppo, comprese le candidature alle cariche apicali - ovverosia quelle di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza della Banca Capogruppo - e, per la nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e di consigliere di gestione in seno alla Banca Capogruppo, comprese le candidature alle cariche apicali – ovverosia quelle di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione e di Consigliere Delegato della Banca Capogruppo. Il Comitato Nomine individua altresì le candidature alle cariche di membro dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle banche controllate dalla Banca Capogruppo medesima. In particolare, per banche controllate si intendono: Banco di Brescia S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A. e Centrobanca S.p.A. (di seguito, collettivamente, le "**Banche Controllate**" e, ciascuna, la "**Banca Controllata**").

2.2 La preventiva determinazione del Comitato Nomine costituisce presupposto necessario, e quindi di legittimità, per le conseguenti deliberazioni in materia di nomina degli organi della Banca Capogruppo e delle Banche Controllate, anche ai sensi dell'Articolo 49 dello Statuto sociale della Banca Capogruppo.

Articolo 3

Funzionamento

3.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 4.3, lettera A, il Comitato Nomine è convocato con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso (in caso di urgenza con 2 (due) giorni di preavviso), per raccomandata, fax o posta elettronica, dal suo Presidente per la designazione dei candidati a ricoprire la carica di membro del

Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, di Presidente, Vice Presidente Vicario e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Gestione, nonché di Consigliere Delegato (CEO) della Banca Capogruppo e di membro dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle Banche Controllate, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4. La riunione del Comitato Nomine, in ogni caso, deve tenersi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea ordinaria della Banca Capogruppo, ovvero delle Banche Controllate, e/o della riunione del Consiglio di Sorveglianza della Banca Capogruppo, ovvero degli organi di gestione delle Banche Controllate, al cui ordine del giorno sia posta la nomina di cariche sociali che, ai sensi del presente Regolamento, richiedono la preventiva designazione da parte del Comitato Nomine.

3.2. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, può essere altresì convocato su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri.

Articolo 4

Criteri di designazione

4.1. Nella designazione delle candidature alle cariche di consigliere di sorveglianza e a consigliere di gestione in seno alla Banca Capogruppo, nonché nella designazione delle candidature alle cariche di consigliere e a sindaco in seno alle Banche Controllate, il Comitato Nomine si attiene ai criteri e alle modalità qui di seguito indicati, ispirati al principio di pariteticità tra la componente di derivazione BPU e la componente di derivazione Banca Lombarda, ferme restando le disposizioni di legge in ordine alla nomina di componenti di minoranza eventualmente applicabili al caso specifico. Tali criteri rispettano altresì il principio dell'alternatività della derivazione dei rappresentanti apicali del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della Nuova Capogruppo e della tendenziale alternanza fra le summenzionate due componenti nel rinnovo delle suddette cariche.

4.2. In particolare, il candidato alle cariche dovrà essere individuato tra persone in possesso di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità, esperienza, indipendenza e rappresentatività. Più precisamente, i candidati dovranno essere: (i) in possesso dei

requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza secondo quanto richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente per gli esponenti aziendali in genere e delle singole banche; (ii) preferibilmente qualificata espressione di categorie imprenditoriali, professionali ovvero del mondo accademico.

I candidati dovranno preferibilmente essere espressione dell'ambito territoriale nel quale opera (o nel quale intende sviluppare la propria attività) la Banca Capogruppo e/o la Banca Controllata nel cui organo di amministrazione o di controllo il soggetto deve essere nominato.

In ogni caso nell'ambito dello stesso mandato il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e il Presidente del Consiglio di Gestione non potranno essere espressione della stessa componente all'interno della Banca Capogruppo, ma dovranno essere rispettivamente espressione delle due diverse componenti della Banca Capogruppo e cioè di Banca Lombarda e di BPU o viceversa, secondo un tendenziale principio di alternanza, nel rispetto di quanto disciplinato dalle disposizioni seguenti, avuto comunque riguardo al superiore interesse sociale. Analogo principio dovrà applicarsi nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione per le cariche di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza e di Vice Presidente del Consiglio di Gestione, tenuto conto della componente, di derivazione Banca Lombarda ovvero BPU, che ha designato i Presidenti di tali organi.

4.3. Inoltre, e con specifico riferimento ai seguenti organi, il Comitato Nomine si attiene ai criteri e alle modalità *infra* dettagliate:

A) Organi sociali della Banca Capogruppo

In relazione agli organi sociali della Banca Capogruppo, quali il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, si dà atto che membri del Consiglio di Sorveglianza della Banca Capogruppo, per il primo mandato triennale, sono stati nominati - in occasione dell'Assemblea dei soci di BPU che ha approvato il progetto della fusione per incorporazione di Banca Lombarda in BPU (di seguito, la "**Fusione**") - i seguenti Signori:

[•] (**Nota 1**).

(Nota 1) Si segnala che, successivamente al deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Bergamo e Brescia, è risultata depositata da soci di BPU Banca, entro la scadenza di 15 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea di BPU Banca in prima convocazione, un'unica lista di candidati alla carica di membri del Consiglio di Sorveglianza della Nuova Capogruppo, contenente i seguenti nominativi:

- 1) Trombi dott. Gino, quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
- 2) Calvi Avv. Giuseppe, quale candidato alla carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza;
- 3) Bellini Avv. Luigi;
- 4) Cattaneo Prof. Mario;
- 5) Fidanza Virginio;
- 6) Fontana Rag. Enio;
- 7) Garavaglia Dott. Carlo;
- 8) Gussalli Beretta Dott. Pietro;
- 9) Lucchini Dott. Giuseppe;
- 10) Lucchini Dott. Italo;
- 11) Manzoni Dott. Federico;
- 12) Mazzoleni Mario;
- 13) Moltrasio Ing. Andrea;
- 14) Musumeci Prof. Avv. Salvatore Toti;
- 15) Orlandi Dott. Sergio;
- 16) Pedersoli Avv. Alessandro;
- 17) Perolari Dott. Giorgio;
- 18) Pivato Prof. Sergio;
- 19) Polotti Rag. Franco;
- 20) Rampinelli Rota Avv. Pierfrancesco;
- 21) Sestini Dott. Roberto;
- 22) Zaleski Ing. Romain;
- 23) Ferro-Luzzi Prof. Paolo.

Membri del Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo, per il primo mandato triennale, sono stati nominati dal Consiglio di Sorveglianza, come sopra composto i seguenti Signori:

[•] **(Nota 2)**

Tutto quanto sopra viene riportato, in funzione di narrativa, per testimoniare l'identità personale e la derivazione dei rappresentanti per il primo mandato triennale, in seno agli organi sociali della Banca Capogruppo, delle due diverse componenti - da un lato, Banca Lombarda, dall'altro lato, BPU - e garantire in tal modo l'applicazione delle regole seguenti riferite ai mandati dei suddetti organi successivi al primo.

(continua Nota 1) Se i soci di BPU Banca approveranno tale lista in occasione dell'assemblea ordinaria convocata per il 2 marzo 2007 (in prima convocazione) e 3 marzo 2007 (in seconda convocazione), i soggetti sopraindicati risulteranno eletti consiglieri di sorveglianza della Nuova Capogruppo. Si ricorda che, ai sensi dello statuto della Nuova Capogruppo, non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 10% della totalità dei voti espressi in Assemblea.

(Nota 2) Si ricorda che la nomina del Consiglio di Gestione spetterà, ai sensi dell'Articolo 46 dello statuto della Nuova Capogruppo, al Consiglio di Sorveglianza che sarà nominato in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci di BPU Banca convocata per il 2 marzo 2007 (in prima convocazione) e 3 marzo 2007 (in seconda convocazione). A tale riguardo BPU Banca e Banca Lombarda hanno espresso l'auspicio - già comunicato al mercato in data 13 novembre 2006 - che ricoprano la carica di membri del Consiglio di Gestione della Nuova Capogruppo i seguenti soggetti:

- 1) Zanetti Cav. Lav. Dott. Emilio, quale Presidente del Consiglio di Gestione;
- 2) Faissola Cav. Lav. Avv. Corrado, quale Vice Presidente del Consiglio di Gestione
- 3) Auletta Armenise Dott. Giampiero, quale Consigliere Delegato;
- 4) Gusmini Dott. Alfredo.

Allo stato non risultano altre indicazioni per quanto attiene i sei restanti componenti del Consiglio di Gestione della Nuova Capogruppo.

La composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo, ad eccezione, per l'appunto, del primo mandato, dovrà risultare conforme ai criteri *infra* specificati e in particolare al principio dell'alternatività della derivazione dei rappresentanti apicali del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione fra le suddette componenti, nonché al principio della tendenziale alternanza fra tali componenti nel rinnovo delle summenzionate cariche, avuto comunque riguardo al superiore interesse sociale.

Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 23 (ventitre) Consiglieri, tra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario e due Vice Presidenti.

Al fine della nomina di tali consiglieri, il Comitato Nomine proporrà al Consiglio di Sorveglianza la formazione di una lista (di seguito, la "**Lista del Consiglio di Sorveglianza**"), ove saranno indicati, e contraddistinti con numerazione progressiva da 1 a 23, ventitre nominativi così individuati:

- (i) 11 (undici) candidati, tra cui quello proposto alla carica di Vice Presidente, saranno designati direttamente dai Componenti Banca Lombarda;
- (ii) ulteriori 11 (undici) candidati, tra cui quello proposto alla carica di Vice Presidente, saranno designati direttamente dai Componenti BPU;
- (iii) l'ultimo, ventitreesimo candidato, sarà designato dal Comitato Nomine con il voto favorevole di 5 (cinque) membri su 6 (sei) . Tale ventitreesimo candidato, qualora la Lista del Consiglio di Sorveglianza abbia ottenuto l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Banca Capogruppo, ricoprirà la carica di consigliere di sorveglianza soltanto a condizione che non sia stata presentata validamente in tale Assemblea alcuna lista di minoranza. In caso di mancato accordo fra i membri del Comitato Nomine in ordine alla designazione del ventitreesimo nominativo da inserire nella Lista del Consiglio di Sorveglianza, questo sarà designato dal Consiglio di Sorveglianza a maggioranza qualificata di 17 (diciassette) dei suoi membri su 23 (ventitre).

Resta inteso che nel caso in cui la normativa, di volta in volta, vigente ovvero lo statuto sociale della Banca Capogruppo riservassero alla minoranza un numero di consiglieri di

sorveglianza superiore ad uno, un numero di consiglieri pari a quello riservato alla minoranza, in aggiunta ai consiglieri designati ai sensi delle precedenti lettere (i) e (ii), sarà scelto con le modalità di voto di cui alla precedente lettera (iii).

Pertanto, i membri del Consiglio di Sorveglianza potranno, previa modifica statutaria, aumentare di tante unità quanti saranno gli eventuali consiglieri di sorveglianza, ulteriori rispetto a quello di cui alla precedente lettera (iii), che la legge o lo statuto della Banca Capogruppo dovessero riservare alla minoranza. Conseguentemente, anche i *quorum* deliberativi del Consiglio di Sorveglianza di cui, parimenti, alla precedente lettera (iii), e gli altri *quorum* deliberativi riferiti a tale organo ed altrove previsti nell'ambito del presente regolamento, dovranno considerarsi incrementati di tante unità quanti saranno i suddetti eventuali, ulteriori, consiglieri di sorveglianza da riservarsi alla minoranza: ad esempio, qualora 2 (due) fosse il numero dei consiglieri di sorveglianza destinati alla nomina da parte della minoranza, e quindi 24 (ventiquattro) il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Sorveglianza medesimo delibererà, ai sensi e per gli effetti della precedente lettera (iii), con la maggioranza qualificata di 18 (diciotto) membri su 24 (ventiquattro); se i consiglieri di sorveglianza riservati alla minoranza fossero 3 (tre), con la maggioranza qualificata di 19 (diciannove) membri su 25 (venticinque), e così ad incrementare.

Quanto sopra, salvo diversa determinazione assunta dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di 8 (otto) membri (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri) in merito alla proposta di modifica statutaria.

Per quanto concerne le cariche di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, il Comitato Nomine, almeno, e non oltre, 2 (due) mesi prima della scadenza di ciascun mandato (compreso il primo mandato) si riunirà, in apposito consesso, per individuare, con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei 6 (sei) membri, i nominativi di coloro che saranno candidati dal Consiglio di Sorveglianza a ricoprire tali cariche nel corso del mandato immediatamente successivo a quello in prossimità di scadenza. Il nominativo della persona che sarà candidata a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza dal Consiglio di Sorveglianza medesimo dovrà essere riportato al primo posto della Lista del Consiglio di Sorveglianza, contraddistinto dal numero 1, e il nominativo della persona che sarà

candidata a ricoprire la carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza dal Consiglio di Sorveglianza stesso dovrà essere riportato al secondo posto di tale Lista, contraddistinto dal numero 2.

Nell'eventualità in cui il Comitato Nomine, nel termine di 2 (due) mesi antecedenti la scadenza di ciascun mandato, come sopra specificato, non fosse in grado di giungere alla designazione dei candidati a ricoprire la carica di Presidente e/o di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, con la maggioranza suddetta, il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza per il mandato immediatamente successivo sarà designato, in ossequio al principio dell'alternanza, quale nominativo da porre al primo posto della Lista del Consiglio di Sorveglianza, dai membri del Comitato Nomine esponenti di quella componente che non ha espresso, nel precedente mandato, la candidatura a tale carica. Parimenti, il candidato a ricoprire la carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza sarà designato, quale nominativo da porre al secondo posto della Lista del Consiglio di Sorveglianza, dai membri del Comitato Nomine esponenti di quella componente che non ha espresso, nel precedente mandato, la candidatura ad identica carica.

In ogni caso, il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza e il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Gestione, così come il candidato a ricoprire la carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza e il candidato a ricoprire la carica di Vice Presidente del Consiglio di Gestione, non potranno essere entrambi designati dai membri del Comitato Nomine espressione della stessa componente.

Qualora, per qualsivoglia causa, uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza, come sopra designati e nominati, cessino dalla loro carica anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, il candidato o i candidati a sostituirli sarà/saranno designato/i dai Componenti Banca Lombarda o dai Componenti BPU, a seconda che tale/i consigliere o consiglieri di sorveglianza cessati dalla carica fossero espressione dell'una o dell'altra componente.

In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, il Comitato Nomine selezionerà i candidati a tali cariche con il voto favorevole di 5 (cinque) membri su 6 (sei). In caso di mancato raggiungimento di tale *quorum* deliberativo, il Consiglio di Sorveglianza

sottoporrà all'assemblea dei soci della Banca Capogruppo come candidati alla carica di Presidente e/o di Vice Presidente Vicario i soggetti designati dai membri del Comitato Nomine espressione di quella componente, di derivazione BPU ovvero Banca Lombarda, cui apparteneva il consigliere cessato dalla carica.

Consiglio di Gestione

A partire dal secondo mandato triennale, il Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo sarà composto da 11 (undici) Consiglieri, tra i quali un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato (CEO). Al fine della nomina di tali consiglieri, il Comitato Nomine formulerà una proposta di designazione destinata al Consiglio di Sorveglianza della Banca Capogruppo (di seguito, la "**Proposta**"), ove saranno indicati, e contraddistinti con numerazione progressiva da 1 a 11, undici nominativi così individuati:

- (i)* 5 (cinque) candidati saranno designati direttamente dai Componenti Banca Lombarda;
- (ii)* ulteriori 5 (cinque) candidati saranno designati direttamente dai Componenti BPU;
- (iii)* l'ultimo, undicesimo nominativo, che sarà altresì candidato a ricoprire la carica di Consigliere Delegato (CEO) della Banca Capogruppo, sarà designato dal Comitato Nomine, in apposita riunione, da tenersi almeno, e non oltre, 2 (due) mesi prima della scadenza di ciascun mandato del Consiglio di Gestione (compreso il primo mandato) con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei 6 (sei) membri. Tale candidato dovrà risultare, nell'ambito della Proposta, al terzo posto, contraddistinto con il numero 3. Nel caso in cui il Comitato Nomine non si riunisca entro il termine o non raggiunga la maggioranza sopra specificati, in ordine alla designazione del candidato a ricoprire la carica di Consigliere Delegato (CEO), questo sarà designato dal Consiglio di Sorveglianza a maggioranza qualificata di 17 (diciassette) dei suoi membri su 23 (ventitre).

Per quanto concerne le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Gestione, il Comitato Nomine, almeno, e non oltre, 2 (due) mesi prima della scadenza di ciascun mandato (compreso il primo mandato) si riunirà, in apposito consesso, per

individuare, con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei 6 (sei) membri, i nominativi di coloro che saranno candidati dal Consiglio di Sorveglianza a ricoprire tali cariche nel corso del mandato immediatamente successivo a quello in prossimità di scadenza. Il nominativo della persona che sarà candidata a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Gestione dal Consiglio di Sorveglianza dovrà essere riportato al primo posto nell'ambito della Proposta, contraddistinto dal numero 1, ed il nominativo della persona che sarà candidata a ricoprire la carica di Vice Presidente del Consiglio di Gestione dal Consiglio di Sorveglianza dovrà essere riportato al secondo posto nell'ambito di tale Proposta, contraddistinto dal numero 2.

Nell'eventualità in cui il Comitato Nomine, nel termine di 2 (due) mesi antecedenti la scadenza di ciascun mandato, come sopra specificato, non fosse in grado di giungere alla designazione dei candidati a ricoprire la carica di Presidente e/o di Vice Presidente del Consiglio di Gestione, con la maggioranza suddetta, il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Gestione per il mandato immediatamente successivo sarà designato, in ossequio al principio dell'alternanza, quale nominativo da porre al primo posto nell'ambito della Proposta, dai membri del Comitato Nomine esponenti di quella componente che non ha espresso, nel precedente mandato, la candidatura a tale carica. Parimenti, il candidato a ricoprire la carica di Vice Presidente del Consiglio di Gestione sarà designato, quale nominativo da porre al secondo posto nell'ambito della Proposta, dai membri del Comitato Nomine esponenti di quella componente che non ha espresso, nel precedente mandato, la candidatura ad identica carica.

Anche in relazione al Consiglio di Gestione, si richiama il principio secondo il quale il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Gestione ed il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza, così come il candidato a ricoprire la carica di Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il candidato a ricoprire la carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, non potranno essere entrambi designati dai membri del Comitato Nomine espressione della stessa componente.

Qualora, per qualsivoglia causa, uno o più membri del Consiglio di Gestione, come sopra designati e nominati, cessino dalla loro carica anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, il candidato o i candidati a sostituirli saranno designati dai

Componenti Banca Lombarda o dai Componenti BPU, a seconda che tali consigliere o consiglieri di gestione cessati fossero di derivazione dell'una o dell'altra componente.

In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato del Presidente e/o del Vice Presidente del Consiglio di Gestione, una volta integrato il Consiglio di Gestione ai sensi del precedente paragrafo, saranno proposti al Consiglio di Sorveglianza i candidati individuati dal Comitato Nomine con il voto favorevole di 5 (cinque) membri su 6 (sei).

In caso di mancato raggiungimento di tale *quorum* deliberativo, i candidati alla carica di Presidente e/o di Vice Presidente del Consiglio di Gestione saranno designati dai membri del Comitato Nomine espressione di quella componente, di derivazione BPU ovvero Banca Lombarda, cui apparteneva il consigliere cessato dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato del Consigliere Delegato (CEO), una volta integrato il Consiglio di Gestione secondo le rispettive quote di competenza, il Comitato Nomine proporrà un nuovo candidato a tale carica con il voto favorevole di 5 (cinque) membri su 6 (sei). In caso di mancato raggiungimento di tale *quorum* deliberativo, il candidato alla carica di Consigliere Delegato sarà designato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di 17 (diciassette) su 23 (ventitre) membri. La procedura sopra disciplinata per la sostituzione del Consigliere Delegato (CEO) trova applicazione anche con riferimento al primo mandato triennale del Consiglio di Gestione, e cioè nell'eventualità in cui il Consigliere Delegato già nominato venga a cessare dalla carica anticipatamente rispetto alla scadenza di tale mandato.

B) Organi sociali delle seguenti Banche Controllate: Banco di Brescia S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

I candidati a ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione delle sopra elencate Banche Controllate - ovvero degli eventuali altri organi di gestione, qualora tali Banche Controllate abbiano adottato sistemi di gestione diversi da quello ordinario - saranno designati, nella misura di un terzo (inclusi i candidati alla carica di Presidente e di Vice Presidente) direttamente dai Componenti Banca Lombarda, mentre, per i residui due terzi, dal Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo.

Collegio Sindacale

I candidati a ricoprire la carica di membri del Collegio Sindacale delle sopra elencate Banche Controllate, ove presente, saranno designati come segue. Il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà designato direttamente dai Componenti Banca Lombarda, mentre gli altri 2 (due) candidati a ricoprire la carica di Sindaco effettivo saranno designati dal Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo. Infine, i 2 (due) candidati a ricoprire la carica di Sindaco supplente saranno designati l'uno dai Componenti Banca Lombarda, l'altro dal Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo.

C) Organi sociali delle seguenti Banche Controllate: Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Centrobanca S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

I candidati a ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione delle sopra elencate Banche Controllate - ovvero degli eventuali altri organi di gestione, qualora tali Banche Controllate abbiano adottato sistemi di gestione diversi da quello ordinario - saranno designati, nella misura di un terzo (inclusi i candidati alla carica di Presidente e di Vice Presidente), direttamente dai Componenti BPU, mentre, per i residui due terzi, dal Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo.

Collegio Sindacale

I candidati a ricoprire la carica di membri del Collegio Sindacale delle sopra elencate Banche Controllate, ove presente, saranno designati come segue. Il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà designato direttamente dai Componenti BPU, mentre gli altri 2 (due) candidati a ricoprire la carica di Sindaco effettivo saranno designati dal Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo. Infine, i 2 (due) candidati a ricoprire la carica di Sindaco supplente saranno designati l'uno dai Componenti BPU, l'altro dal Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo.

Articolo 5

Incompatibilità

5.1. Non possono essere designati, e quindi nominati, alla carica di consigliere di gestione e di consigliere di sorveglianza della Banca Capogruppo, nonché alla carica di membro degli organi di gestione e di controllo delle Banche Controllate, coloro che versano nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. e dalle altre norme legislative, regolamentari, disciplinari applicabili.

5.2. Inoltre, non potranno essere designati, e quindi nominati, alla carica di consigliere di gestione della Banca Capogruppo coloro che ricoprono la carica di consiglieri di sorveglianza, o stanno per essere designati come tali, nel rispetto del divieto di cui all'art. 2409 *novies* cod. civ..

5.3. Salvo che consti specifica approvazione del Consiglio di Sorveglianza, non possono essere designati, e quindi nominati, alla carica di consigliere di gestione della Banca Capogruppo, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di gestione o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dagli stessi, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o società partecipate dal o appartenenti al Gruppo bancario della Banca Capogruppo.

Articolo 6

Dichiarazione dei consiglieri in scadenza di mandato e dei candidati alla carica di consigliere

Nessuno potrà essere designato quale candidato a ricoprire qualsivoglia carica in seno agli organi della Banca Capogruppo e delle Banche Controllate, se prima non abbia firmato apposita dichiarazione scritta di impegno ad astenersi dal partecipare, direttamente o indirettamente, anche per il tramite del *management* della Banca Capogruppo e delle società controllate, alla promozione di liste diverse dalla Lista del Consiglio di Sorveglianza, o alla raccolta delle relative firme per la presentazione di tali

liste all'assemblea dei soci chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza. Pertanto i consiglieri di sorveglianza e i consiglieri di gestione uscenti nonché i candidati alle stesse cariche dovranno in ogni caso, all'atto della scadenza e non solo in occasione del rinnovo o della candidatura, dichiarare espressamente la loro estraneità alla promozione e formazione di altre liste diverse dalla Lista del Consiglio di Sorveglianza e assumere un impegno in tal senso. La non veridicità di tale dichiarazione ovvero il mancato rispetto di tale impegno costituirà causa di decadenza dalla carica ricoperta.